

Direzione Acquisti

Roma, **24 OTT. 2014**

Prot. **1585**

PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, SMALTIMENTO RIFIUTI (COMPRESI QUELLI SPECIALI) PRESSO GLI UFFICI DELLO STADIO OLIMPICO- ROMA.

Disciplinare di gara

Sommario

Premesse.....	3
1. Oggetto della gara, prestazioni, Importo e durata.....	4
2. Soggetti ammessi alla gara	4
3. Requisiti generali e di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	5
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	7
5. Codice identificativo della gara (CIG).....	7
6. Responsabile del Procedimento	7
7. Costi di pubblicazione	7
8. Sopralluogo	7
9. Subappalto.....	8
10. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima	8
10.1. <i>Utilizzo del Portale fornitori.....</i>	<i>8</i>
10.2. <i>Dotazione tecnica minima</i>	<i>9</i>
11. Svolgimento della procedura di gara, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti	10
11.1. <i>Svolgimento della procedura di gara</i>	<i>10</i>
11.2. <i>Modalità di supporto.....</i>	<i>10</i>
11.3. <i>Richieste di chiarimenti.....</i>	<i>11</i>
12. Modalità di presentazione della documentazione.....	11
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	11
13.1. <i>Forma di partecipazione</i>	<i>12</i>
13.2. <i>Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.....</i>	<i>12</i>
13.3. <i>Avvalimento</i>	<i>18</i>
13.4. <i>Offerta economica</i>	<i>20</i>
13.5. <i>Invio della risposta alla RDO on line.....</i>	<i>21</i>
13.6. <i>Ulteriori note</i>	<i>21</i>
13.7. <i>Modifiche alla procedura</i>	<i>22</i>




14. Procedura di aggiudicazione	22
14.1. <i>Criterio di aggiudicazione</i>	22
14.2. <i>Operazioni di gara</i>	23
14.3. <i>Cause di esclusione</i>	24
14.4. <i>Sorteggio per la verifica dei requisiti.....</i>	25
14.5. <i>Verifica di anomalia delle offerte</i>	26
14.6. <i>Aggiudicazione e adempimenti per l'aggiudicatario.....</i>	26
14.7. <i>Stipula del contratto.....</i>	27
15. Ulteriori disposizioni.....	27
16. Definizione delle controversie.....	28
17. Trattamento dei dati personali	28



Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Coni Servizi S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Coni Servizi"), alla modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente il servizio di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso gli uffici dello Stadio Olimpico - Roma, come meglio specificato nel capitolato tecnico.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora in poi anche solo "Codice").

L'intera procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 74 e 77 del Codice, all'interno del Portale fornitori di Coni Servizi <https://fornitori.coni.it> (d'ora in poi anche solo "Portale fornitori") come meglio specificato al successivo paragrafo 11.1.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta all'interno del Portale fornitori nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte" (d'ora in poi anche solo "Istruzioni operative") allegate al presente disciplinare di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
 - Allegato A: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
 - Allegato B: Dichiarazione soggetti art. 38, comma 1, lettere b e c del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - Allegato C1: Dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A.;
 - Allegato C2: Dichiarazione relativa ai familiari conviventi;
 - Allegato C3: Dichiarazione sostitutiva relativa ai Consorzi e società consortili ai fini antimafia;
 - Allegato D: Dichiarazione dell'Impresa ausiliaria;
 - Allegato E: Dichiarazione di offerta economica;
 - Allegato F: Dichiarazione attestante avvenuto sopralluogo
- Capitolato d'oneri;
- Capitolato tecnico
- Scheda comunicazione conto dedicato;
- Scheda anagrafica fornitore.

Il bando di gara, il presente disciplinare nonché le Istruzioni operative sono liberamente scaricabili all'indirizzo <http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-di-gara-e-concorsi.html> nonché all'interno dell'area "Bandi e Avvisi" del Portale fornitori Coni Servizi.



La restante documentazione è disponibile, nella sezione dedicata alla presente procedura, all'interno dell'area riservata del Portale fornitori (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative) per le sole imprese che hanno completato, con esito positivo, la procedura di abilitazione al suddetto portale.

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nel presente disciplinare di gara sono di proprietà di Coni Servizi e devono essere trattate come riservate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del Codice. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata del Portale fornitori deve essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, devono necessariamente prenderne conoscenza.

1. Oggetto della gara, prestazioni, Importo e durata

Oggetto della presente procedura di gara è l'affidamento del "servizio di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso gli uffici dello Stadio Olimpico - Roma".

L'importo a base di gara, per l'appalto biennale, IVA esclusa è pari a:

- € 758.463,36: così suddiviso:
 - € 68.000,00 quale importo massimo per le prestazioni straordinarie non soggetto a ribasso (€ 34.000 per ciascun anno);
 - € 683.146,00 forfettarie relative al servizio di pulizia Impianto;
 - € 7.317,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La durata del servizio è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Coni Servizi si riserva la facoltà, di rinnovare il servizio fino ad ulteriori 24 mesi, compreso l'importo massimo per le prestazioni straordinarie, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lettera b), del Codice.

Pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, l'importo complessivo stimato è pari a: € 1.516.926,72.

2. Soggetti ammessi alla gara

E' ammessa la partecipazione alla presente procedura dei soggetti di cui all'art. 34 del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "Black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura di gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

Coni Servizi effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui ai D.M. sopra citati in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del Codice, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

E' ammessa inoltre la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Codice nonché 277 del Regolamento.

Si precisa altresì che ai consorzi ordinari da costituirsi, di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture n° 114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 37 del Codice nella parte in cui prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi e i commi 14 e seguenti del citato art. 37, fermo restando che lo stesso consorzio dovrà risultare formalmente costituito prima della stipula del contratto.

In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, a pena di esclusione, la mandataria (nel caso di raggruppamento temporaneo) o una delle consorziate/consorziande (nel caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito/costituendo) dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria.

A tal fine dovranno essere indicate, nell'Allegato A al presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura di gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, nell'Allegato A al presente disciplinare, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura di gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Dovranno altresì essere indicate, nell'Allegato A al presente disciplinare di gara, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate.

Nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per quanto riguarda tale consorzio, è altresì necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

3. Requisiti generali e di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai punti III.2.1), III.2.2), III.2.3) del bando di gara.

Nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o consorzio:

A. i requisiti di cui al punto III.2.1) del bando di gara devono essere posseduti:

- I. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- II. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, dal consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione;

B. il requisito di cui al punto III.2.2) lettera A) del bando di gara deve essere posseduto:

- I. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, in misura non inferiore al 60 %, dell'importo corrispondente alla fascia di partecipazione richiesta nel bando di gara, dall'impresa mandataria (nel caso di raggruppamento temporaneo) o da una delle

Imprese consorziate (nel caso di consorzio ordinario da costituirsi) ed in misura non inferiore al 20%, dell'importo corrispondente alla fascia di partecipazione richiesta nel bando di gara, da ciascuna delle altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100% (la somma dei singoli importi di classificazione deve risultare, per ciascun pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta nel bando di gara);

- II. nel caso di partecipazione come consorzio ordinario già costituito, in misura non inferiore al 60 %, dell'importo corrispondente alla fascia di partecipazione richiesta nel bando di gara, da una delle Imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione ed in misura non inferiore al 20%, dell'importo corrispondente alla fascia di partecipazione richiesta nel bando di gara, da ciascuna delle altre imprese consorziate che con esso partecipano alla presente procedura fermo restando l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100% (la somma dei singoli importi di classificazione deve risultare, pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta nel bando di gara);
 - III. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta nel bando di gara;
 - IV. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice, dal consorzio o dalle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione fermo restando che, in quest'ultima ipotesi, le imprese indicate dallo stesso ai fini della partecipazione devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione richiesta nel bando di gara.
- C. le referenze bancarie di cui al punto III.2.2) lettera B) del bando di gara devono essere presentate:
- I. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
 - II. nel caso di partecipazione come consorzio ordinario già costituito, da ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione;
 - III. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio;
 - IV. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice, dal consorzio o da ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione.
- D. il requisito di cui al punto III.2.3) lettera A) del bando di gara deve essere posseduto:
- I. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo, dall'impresa mandataria;
 - II. nel caso di partecipazione come consorzio ordinario, da una delle imprese partecipanti al consorzio (nel caso di consorzio ordinario da costituirsi) o da una delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione (nel caso di consorzio ordinario già costituito);

- III. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio;
- IV. nel caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del Codice, dal consorzio o da una delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione.

Il requisito non è frazionabile;

E. il requisito di cui al punto III.2.3) lettera B) del bando di gara deve essere posseduto:

- I. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- II. nel caso di partecipazione come consorzio ordinario già costituito, da ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione;
- III. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice, direttamente dal consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi anche solo "ANAC") con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

5. Codice identificativo della gara (CIG)

Il codice identificativo (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai concorrenti che intendono partecipare alla gara in oggetto, è il seguente: 58579862F9

Il contributo dovuto per cui si presenta offerta è pari a: € 140,00

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'ANAC.

6. Responsabile del Procedimento

Per la presente procedura è designato quale Responsabile del procedimento il Dott. Gennaro Ranieri, tel. 06/36854257, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

7. Costi di pubblicazione

Si rende noto che, ai sensi dell'articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del Codice dovranno essere rimborsate a Coni Servizi da parte dell'aggiudicatario, entro il termine indicato dalla citata normativa. Tali costi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € 3.203,96. Resta inteso che Coni Servizi si riserva di rendere noto all'aggiudicatario, in sede di comunicazione ex articolo 79, comma 5, del Codice, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

8. Sopralluogo



Il sopralluogo sulle aree interessate ai servizi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, contattando il seguente referente:

- Gianfranco Paolini 335.7307257 – 06.36857084.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente del concorrente.

9. Subappalto

Il concorrente deve indicare, nell'Allegato A al presente disciplinare, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Coni Servizi non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

10. Utilizzo del Portale fornitori e Dotazione tecnica minima

10.1. Utilizzo del Portale fornitori

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nello svolgimento della procedura di gara, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Coni Servizi, la procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 74 e 77 del Codice, e si svolgerà sul Portale fornitori di Coni Servizi (disponibile al seguente indirizzo: <https://fornitori.coni.it/>) gestito dalla società BravoSolution S.p.A. (d'ora in poi anche solo "BravoSolution").

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati ISO/IEC 27001, standard di riferimento a livello mondiale sul tema della sicurezza, che attesta che i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità differenti.

Per prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara nonché per partecipare alla presente procedura è necessario, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "Guida all'abilitazione" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

La richiesta di abilitazione dovrà essere completata entro il giorno 4/12/2014. Oltre tale data l'abilitazione non potrà essere garantita.

L'Impresa che fosse eventualmente già abilitata al portale non dovrà richiedere una nuova abilitazione fatta salva la facoltà di contattare il Servizio Assistenza Fornitori Coni Servizi (ai recapiti indicati al successivo paragrafo 11.2) per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione ovvero in caso di smarrimento dei codici di accesso (User ID e Password).

Le operazioni effettuate nell'ambito del sistema informatico sono riferibili al soggetto abilitato e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, il tempo di sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).

Il soggetto abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato da Coni Servizi, e la password.

Le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate da Coni Servizi all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento della registrazione e nella cartella personale disponibile sul portale (Messaggio di sistema).

E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo email.

In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo o come consorzio deve essere:

- l'Impresa mandataria (in caso di raggruppamento);
- il consorzio stesso (in caso di consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché consorzio ordinario già costituito);
- una delle consorziande (in caso di consorzio ordinario da costituirsi),

ad utilizzare il sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, ad inviare le richieste di chiarimenti, a trasmettere telematicamente la documentazione richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta, laddove richiesto, oltre che dall'Impresa mandataria o consorzianda o dal consorzio, anche dalle altre Imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio, secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutte le imprese ausiliarie.

10.2. Dotazione tecnica minima

Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto il possesso della dotazione tecnica minima riportata al seguente indirizzo:

<https://fornitori.coni.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.


La documentazione deve essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE.

Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. 82/2005, certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell'Unione Europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

3/6



- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all'autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link, ecc).

Si fa presente che sul Portale fornitori è presente uno strumento di verifica della firma digitale che è in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB.

Coni Servizi effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sul portale o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione delle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia).

E' necessario effettuare, per i file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso a portale.

Si fa inoltre presente che, in caso di partecipazione come raggruppamento o consorzio, la firma digitale deve essere posseduta:

- in caso di raggruppamento già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzio ordinario già costituito nonché consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio nonché dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese consorziate indicate dal consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.Lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente BravoSolution e Coni Servizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta.

11. Svolgimento della procedura di gara, Modalità di supporto, Richieste di chiarimenti

11.1. Svolgimento della procedura di gara

La presente procedura di gara si svolgerà all'interno del Portale fornitori di Coni Servizi mediante lo strumento della Richiesta di offerta in busta chiusa digitale (d'ora in poi anche solo "RDO on line").

Per partecipare alla presente procedura è necessario pertanto:

- a) Inserire ed inviare la documentazione richiesta ai successivi paragrafi 13.2 e 13.3;
- b) Inserire ed inviare la documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 13.4.

11.2. Modalità di supporto



Per informazioni sulla modalità di inserimento a portale della documentazione richiesta e in caso di guasti alla struttura tecnologica, applicativa e di comunicazione, è necessario contattare il Servizio Assistenza Fornitori Coni Servizi al numero +39 02 266002616 ovvero inviare una mail a fornitori.coniservizi@coni.it (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici).

11.3. Richieste di chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire entro il giorno 30/11/2014, in forma scritta e in lingua italiana, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line (seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative).

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili nell'apposita area "Messaggi ricevuti" della RDO on line, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, senza alcuna indicazione relativa al richiedente.

Ai soggetti che hanno effettuato l'accesso alla RDO on line configurata per la raccolta dell' offerta economica perverrà una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti.

Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

12. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successive paragrafi;
- b. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La restante documentazione deve essere prodotta nelle modalità di seguito descritte.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in questo caso, l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Gli allegati al presente disciplinare di gara sono editabili. I concorrenti devono utilizzare i citati modelli lasciando vuoti i campi di non pertinenza.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

La documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione nonché l'offerta economica devono pervenire telematicamente, all'interno del Portale fornitori, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/12/2014, termine perentorio ed essenziale, secondo le modalità di seguito descritte.

Il soggetto abilitato al Portale fornitori, per partecipare alla presente procedura di gara, deve:

- A. effettuare l'accesso alla RDO on line;

- B. prendere visione della documentazione aggiuntiva di gara (disponibile nell'area "Allegati" della RDO on line);
- C. accedere all'area "Risposta di qualifica" della RDO on line e:
- 1) indicare la forma di partecipazione;
 - 2) inserire la documentazione richiesta ai fini della partecipazione di cui ai successivi paragrafi 13.2 e 13.3;
- D. accedere all'area "Risposta economica" della RDO on line e inserire, la documentazione relativa all'offerta economica di cui al successivo paragrafo 13.4;
- E. inviare la risposta alla RDO on line.

Il sistema non accetta domande di partecipazione/offerte presentate con modalità differenti.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'area Risposta economica, **costituirà causa di esclusione**.

13.1. Forma di partecipazione

All'interno dell'area "Qualificazione" della RDO on line deve essere selezionata la modalità di partecipazione alla presente gara (Impresa singola, RTI, Consorzio).

Le stesse informazioni devono altresì essere inserite nell'Allegato A al presente disciplinare di gara.

13.2. Documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione da inserire nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line

Nell'area Risposta di qualifica devono essere inseriti i seguenti documenti:

1. **[A pena di esclusione] "Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica"**, che costituisce parte integrante del presente disciplinare attestante il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara, redatta utilizzando l'Allegato A al presente disciplinare di gara, resa e sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso deve essere inserita nel sistema la copia della procura).

Al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter del Codice è possibile, in aggiunta all'Allegato A, produrre tanti Allegati B quanti sono:

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di impresa individuale);
- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di società in nome collettivo);
- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di società in accomandita semplice);
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (in caso di altro tipo di società o consorzio);
- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Si evidenzia che per tali soggetti verrà esclusivamente considerata la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,



fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni di cui all'Allegato B devono essere rese da entrambi i soci.

La produzione dell'Allegato B da parte dei soggetti sopra richiamati è prevista **a pena di esclusione** qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione di cui all'Allegato A renda la stessa esclusivamente nei propri confronti.

Ciascuno dei soggetti sopra menzionati deve sottoscrivere digitalmente la propria dichiarazione.

Qualora tali soggetti non fossero in possesso di un certificato di firma digitale deve essere inserita nel sistema, per ciascuno di essi, a pena di esclusione, la copia scansionata della suddetta dichiarazione, firmata tradizionalmente dal soggetto dichiarante e sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell'Allegato A. La dichiarazione va altresì corredata dal documento di identità in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto tradizionalmente la stessa.

Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento/consorzio, l'Allegato A deve essere, a pena di esclusione, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, del consorzio e di ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione;

Analogamente l'Allegato B deve essere, a pena di esclusione, reso e sottoscritto digitalmente da ciascuno dei soggetti sopra richiamanti appartenenti:

- nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, a ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, al consorzio ed a ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione.

Resta valido quanto sopra disciplinato nell'ipotesi in cui i soggetti sopra menzionati non fossero in possesso di un certificato di firma digitale;

2. Dichiarazioni ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 159/2011:

- a) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e redatta utilizzando l'Allegato C1 al presente disciplinare di gara, del certificato di iscrizione dell'impresa presso la CCIAA, con indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore e corredata dal documento di identità in corso di validità dello stesso;



- b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e redatta utilizzando l'Allegato C2 al presente disciplinare di gara, relativa ai familiari conviventi maggiorenni dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese singolarmente e sottoscritte digitalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e devono essere altresì corredate dai documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti.

Qualora tali soggetti non fossero in possesso di un certificato di firma digitale deve essere inserita nel sistema, per ciascuno di essi, copia scansionata della suddetta dichiarazione, firmata tradizionalmente dal soggetto dichiarante, corredata dal documento di identità in corso di validità dello stesso, e sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell'Allegato A;

- c) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e redatta utilizzando l'Allegato C3 al presente disciplinare di gara, relativa:

- alle consorziate che detengono una partecipazione superiore al 10% oppure inferiore al 10% che però abbiano stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%,
- ai soci o consorziate per conto dei/le quali le società consortili o consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione,

resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio/Società consortile.

Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento/consorzio, le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, del consorzio e di ciascuna delle imprese indicate dal consorzio ai fini della partecipazione.

3. Garanzia provvisoria

ai sensi dell'art. 75 del Codice, di importo pari a € 15.169,26 (quindicimilacentosessantasei/26) con validità di almeno 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte; qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la garanzia medesima dovrà essere rinnovata per ulteriori 180 giorni.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

- i. il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2 bis, del Codice;
- ii. il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
- iii. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione;

- iv. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito;
- v. il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura di gara..

La mancata presentazione della garanzia provvisoria costituirà causa di esclusione dalla partecipazione per alla procedura.

La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 - ABI 1005 - CAB 03309 - CIN K IBAN IT79K0100503309000000009000 (in tal caso sarà necessario indicare nella causale la seguente dicitura: Gara pulizie Uffici Olimpico Coni Servizi -);
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:


- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- l'impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 113 del Codice, per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno potrà anche essere contenuto in un autonomo documento.

La dichiarazione di impegno di cui al precedente punto deve essere rilasciata anche nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico.

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio deve essere inserita nel sistema la copia della predetta certificazione.

Si precisa che:

- a. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. nel caso di partecipazione come consorzio ordinario già costituito, il concorrente è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese



indicate dal consorzio ai fini della partecipazione siano in possesso della predetta certificazione;

- c. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Si precisa inoltre che:

- a. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, la fideiussione deve essere intestata a tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- b. nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, la fideiussione deve essere intestata all'Impresa mandataria;
- c. nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, la fideiussione deve essere intestata al Consorzio.

Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.


3.1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA IN MODALITA' TELEMATICA

La fideiussione deve essere prodotta in una delle due seguenti modalità:

- a) sotto forma di documento informatico con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- ovvero,
- b) [nel caso in cui il soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante risulti privo di un certificato di firma digitale] sotto forma di copia scansionata di un documento cartaceo, sottoscritta tradizionalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In questo caso la conformità del documento all'originale deve essere attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato mediante apposita dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta digitalmente dagli stessi (notaio o altro pubblico ufficiale), ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005. La dichiarazione di conformità può essere inserita all'interno del documento attestante l'avvenuta costituzione della fideiussione. In questo caso il file contenente la fideiussione e la dichiarazione di conformità deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti sopra menzionati (notaio o altro pubblico ufficiale).

La fideiussione **deve essere altresì corredata da:**

- 1. autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, e sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;



ovvero,

2. [nel caso in cui il soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante risulti privo di un certificato di firma digitale] copia scansionata dell'autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. , 445/2000, sottoscritta tradizionalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005. La dichiarazione di conformità può essere inserita all'interno dell'autodichiarazione del soggetto in possesso dei poteri per impegnare il garante. In questo caso il file contenente l'autodichiarazione e la dichiarazione di conformità deve essere sottoscritto digitalmente dai soggetti sopra menzionati (notaio o altro pubblico ufficiale);

ovvero,

3. autentica notarile, sotto forma di documento informatico, resa e sottoscritta digitalmente da un notaio.

L'impegno del fideiussore stesso a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 113 del Codice, se non contenuto direttamente nel documento attestante l'avvenuta costituzione della fideiussione, deve essere reso mediante una delle seguenti modalità:

- sotto forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

ovvero,

- sotto forma di copia scansionata di un documento cartaceo, sottoscritta tradizionalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. In tali casi la conformità del documento all'originale deve essere attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato mediante apposita dichiarazione di conformità all'originale resa e sottoscritta digitalmente dagli stessi (notaio o altro pubblico ufficiale), ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005.

Nel caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico deve essere inserita a portale la copia della quietanza (nel caso di pagamento in contanti) o del titolo (nel caso di cauzione in titoli del debito pubblico). In tal caso deve essere altresì prodotta una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 113 del Codice. La dichiarazione di impegno può essere prodotta in una delle modalità sopra descritte;

4. **Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo**, a favore dell'ANAC, di cui alla deliberazione dell'Autorità stessa del 05/03/2014 in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato al precedente paragrafo 5.

Si precisa che il mancato pagamento della predetta contribuzione prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte costituirà causa di esclusione dalla procedura di partecipazione per la quale il contributo non è stato versato.

Sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:



- a) **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento deve essere inserita nel sistema la copia scansionata della ricevuta di pagamento;
- b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova dell'avvenuto pagamento deve essere inserita la copia scansionata dello scontrino rilasciato dal punto vendita.

5. Copia scansionata di 2 referenze rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

In caso di Imprese intestatarie di un solo conto corrente, in luogo della seconda referenza deve essere inserita nel sistema una dichiarazione (resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, attestante l'esistenza di rapporti con un solo istituto di credito o soggetto assimilato;

- 6.** in caso di ricorso all'avvalimento, **documentazione indicata al successivo paragrafo 13.3;**
- 7. Scheda comunicazione conto dedicato e Scheda anagrafica fornitore** (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
- 8. Copia scansionata della dichiarazione attestante l'avvenuto sopralluogo** recante la firma dell'incaricato Coni Servizi;
- 9.** Copia scansionata delle certificazioni richieste al punto III.2.3) lettera B) del bando di gara;
- 10.** in caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, **Copia scansionata dell'atto costitutivo e dello Statuto** del consorzio con indicazione delle imprese consorziate;
- 11.** in caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, **copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- 12.** (nel caso di società aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti "black list") **Eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione** (in quest'ultima ipotesi il concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, deve produrre l'autorizzazione in argomento) alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 13.** documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPpass.

La mancata registrazione presso il servizio AVCPpass, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. Coni Servizi provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività previste;

13.3. Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del Codice, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del Codice - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il ricorso all'avvalimento deve essere esplicitato nell'Allegato A al presente disciplinare mediante indicazione:

- a) dei requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento;
- b) del nominativo dell'impresa ausiliaria.

A tal fine, ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del Codice, deve essere inserita, nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line, la seguente documentazione:

1. **[A pena di esclusione]** Dichiarazione, redatta utilizzando l'Allegato D al presente disciplinare di gara, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso è necessario inserire copia della procura) dell'impresa ausiliaria, con la quale lo stesso:
 - attesta il possesso da parte dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
 - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso Coni Servizi a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice.

L'Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38, comma 1, lettere b), c) del Codice potrà, in aggiunta all'Allegato D, produrre tanti Allegati B quanti sono i soggetti elencati al precedente paragrafo 13.2 punto 1 nelle modalità ivi descritte;

2. **[A pena di esclusione]** originale in formato elettronico (o copia scansionata dell'originale) del contratto, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa avvalente nonché dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'impresa avvalente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dai soggetti sopra indicati, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
3. **Dichiarazioni ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 159/2011:**
 - a) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e redatta utilizzando l'Allegato C1 al presente disciplinare di gara, del certificato di iscrizione dell'impresa presso la CCIAA, con indicazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria e corredata dal documento di identità in corso di validità dello stesso;
 - b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e redatta utilizzando l'Allegato C2 al presente disciplinare di gara, relativa ai familiari

conviventi maggiorenni dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 appartenenti all'impresa ausiliaria.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese singolarmente e sottoscritte digitalmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e devono essere altresì corredate dai documenti di identità, in corso di validità, dei dichiaranti. Qualora tali soggetti non fossero in possesso di un certificato di firma digitale deve essere inserita nel sistema, per ciascuno di essi, copia scansionata della suddetta dichiarazione, firmata tradizionalmente dal soggetto dichiarante, corredata dal documento di identità in corso di validità dello stesso, e sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell'Allegato D.

c) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e redatta utilizzando l'Allegato C3 al presente disciplinare di gara, relativa:

- alle consorziate che detengono una partecipazione superiore al 10% oppure inferiore al 10% che però abbiano stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%,
- ai soci o consorziate per conto dei/le quali le società consortili o consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione,

resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio/Società consortile ausiliario/a.

13.4. Offerta economica

Nell'area "Risposta economica" della RDO on line, devono essere inseriti i seguenti documenti:

1. **[A pena di esclusione]** Dichiarazione di offerta economica, redatta utilizzando l'Allegato E al presente disciplinare di gara, resa e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o procuratore, contenente l'indicazione, a pena di esclusione, dei seguenti elementi:

- il ribasso globale percentuale (fino alla terza cifra decimale), da applicare all'importo posto a base di gara, IVA, oneri di sicurezza e prestazioni straordinarie esclusi/e;
- costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del Codice (fino alla seconda cifra decimale), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità del concorrente operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale. Si precisa che tali costi non rappresentano per Coni Servizi un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

Non è ammessa, pena esclusione, l'indicazione di un ribasso pari a 0% o superiore al 100%.

Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento/consorzio, la dichiarazione di offerta economica deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente:

- nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa mandataria;
- nel caso di partecipazione raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;



- nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
2. Documento contenente la composizione del prezzo con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti (art. 286, comma 3, primo periodo, del Regolamento), reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore .

Si precisa che, nel caso di partecipazione come raggruppamento/consorzio, il documento contenente la composizione del prezzo deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante o procuratore dell'Impresa mandataria;
- nel caso di partecipazione raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
- nel caso di partecipazione come consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del Codice nonché come consorzio ordinario già costituito, dal legale rappresentante o procuratore del consorzio.

All'interno dell'area "Risposta economica" possono essere prodotte le ulteriori giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l'importo complessivo offerto (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto, gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali, le spese generali, gli oneri di sicurezza e l'utile che il concorrente intende perseguire).

La mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2, del Codice non sarà causa di esclusione dalla presente procedura.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede altresì di ribadire a video il ribasso percentuale offerto e indicato nella Dichiarazione di offerta economica.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato a video e quello risultante dalla Dichiarazione di offerta economica prevale il valore indicato nella Dichiarazione di offerta economica.

La documentazione economica deve essere inserita, a pena di esclusione, nell'area "Risposta economica" della RDO on line di pertinenza configurata per la raccolta dell'offerta economica.

13.5. Invio della risposta alla RDO on line

Una volta inserite le informazioni richieste ed allegata la documentazione elencata ai precedenti paragrafi deve essere inviata la risposta alla RDO on line, seguendo le indicazioni riportate nelle Istruzioni operative.

13.6. Ulteriori note

Le operazioni di inserimento a portale di tutta la documentazione richiesta nonché di invio della risposta alla RDO on line rimangono ad esclusivo rischio del concorrente, pertanto, non saranno accettati reclami, se, per un motivo qualsiasi, la risposta non venga inviata entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

Onde evitare il non completo e quindi mancata invio della risposta alla RDO on line, è consigliabile iniziare il processo di inserimento della stessa con largo anticipo (almeno 3 ore prima) rispetto al termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte.

Entro e non oltre tale termine il sistema consente, seguendo indicazioni riportate nelle Istruzioni operative:

- a) la modifica dei dati precedentemente trasmessi (ad esempio, eliminazione e/o inserimento nuovi allegati);
- b) la cancellazione della risposta alla RDO on line.

I dati non trasmessi e cancellati non saranno visibili a Coni Servizi e, pertanto, si intenderanno non presentati.

Costituisce onere e cura del soggetto partecipante verificare, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte:

- lo stato della propria risposta alla RDO on line che dovrà essere in stato "Pubblicata" al fine di essere presentata a Coni Servizi;
- l'apposizione e la validità della firma digitale, ove richiesta, sui documenti inseriti nel sistema;
- la completezza e correttezza, secondo le indicazioni presenti nella documentazione di gara e relativi allegati in essa citati, della propria risposta alla RDO on line.

Con la trasmissione completa della risposta il concorrente accetta implicitamente tutta la documentazione di gara, allegati e risposte ai chiarimenti inclusi.

13.7. Modifiche alla procedura

Coni Servizi si riserva la facoltà:

- a) apportare eventuali rettifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai documenti messi a disposizione dei concorrenti ai fini della presentazione delle rispettive offerte;
- b) di modificare i parametri della RDO on line.

Qualora, nel corso della procedura, vengano apportate delle rettifiche/integrazioni/modifiche all'Impresa abilitata, che ha effettuato l'accesso alla RDO on line perverrà una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle stesse.

Costituisce onere del soggetto abilitato al Portale fornitori prendere visione delle eventuali modifiche/rettifiche/integrazioni.

L'assenza di una comunicazione prima della data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte e, comunque, l'invio completo della risposta, deve considerarsi quale presa visione ed accettazione integrale ed incondizionata delle rettifiche/integrazioni/modifiche apportate da Coni Servizi.

In caso di modifiche nelle aree di risposta ("Risposta di qualifica" e/o "Risposta economica") della RDO on line il sistema provvederà in automatico a ritirare i dati eventualmente trasmessi. In tal caso sarà necessario, una volta modificata eventualmente la propria risposta, ripetere, esclusivamente per la RDO on line dove è stata apportata la modifica, il processo di invio della risposta.

Saranno escluse dalla procedura le risposte che non recepiscano le rettifiche/integrazioni/modifiche introdotte da Coni Servizi.

14. Procedura di aggiudicazione

14.1. Criterio di aggiudicazione



L'aggiudicazione avverrà sulla base del prezzo più basso determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 82 del Codice.

14.2. Operazioni di gara

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte le risposte saranno acquisite definitivamente dal portale e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal portale stesso in modo segreto.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso DIREZIONE ACQUA il giorno 21/12/2014, alle ore 14.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Coni Servizi procederà a comunicare la data ed ora delle successive sedute pubbliche mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, accedendo al sistema, alla verifica della presenza dei documenti presentati da ciascun concorrente nell'area "Risposta di qualifica" della RDO on line.

La Commissione quindi procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione presente nella stessa e, al termine di questa fase procederà, poi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ad effettuare, attraverso un meccanismo casuale automatico disponibile sul sistema (art. 295, comma 4, del Regolamento), il sorteggio di un numero di concorrenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti nel bando di gara ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice. Per maggiori dettagli si rimanda al successivo paragrafo 14.4.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2-bis del Codice e 46 del Codice, comma 1-ter, introdotti dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito dalla LEGGE 11 agosto 2014, n. 114), la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del Codice, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di Coni Servizi, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente disciplinare di gara nella misura pari, all'uno per mille.

Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, Coni Servizi assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente sarà escluso dalla gara.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Coni Servizi non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, del Codice, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Successivamente la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste chiuse digitali contenenti le offerte economiche dando lettura dei ribassi e determinando la graduatoria provvisoria.



Nella stessa seduta la Commissione informerà i partecipanti in merito alla presenza di eventuali offerte anomale.

La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 86, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Commissione, infine, in seduta pubblica dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria.

Successivamente si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line.

14.3. Cause di esclusione

Si procederà all'esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall'art. 46, comma 1 bis, del Codice ed in ogni caso previsto espressamente dal presente disciplinare e relativi allegati.

Saranno inoltre esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato speciale d'oneri e nel Capitolato tecnico;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte di /servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale d'oneri e nel Capitolato tecnico, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato speciale d'oneri e nel Capitolato tecnico.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti:

- a) coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- b) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, comma 1, lettera m-quater del Codice);
- c) che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Costituirà infine causa di esclusione:

- a) la mancata presentazione dei documenti richiesti a pena di esclusione;
- b) la mancata sottoscrizione dei documenti (laddove richiesto);
- c) [se richiesta la sottoscrizione digitale del documento a pena di esclusione] la presenza di un documento sottoscritto con firma digitale non valida alla data di inserimento del documento stesso a portale.

La firma è considerata valida se sussistono queste tre condizioni:



- 1) il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale);
- 2) il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell'Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) e non è scaduto;
- 3) il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatore temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori), apposta durante il periodo di validità del certificato della firma.

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale dovranno associare, pena esclusione, al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso dovranno essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative);

- d) [se richiesta l'apposizione di più firme digitali sullo stesso documento a pena di esclusione] l'utilizzo della funzione di controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

E' necessario pertanto apporre le firme digitali ai documenti informatici.

Restano valide le cause di esclusione riportate negli altri paragrafi del presente documento.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, Coni Servizi si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

14.4. Sorteggio per la verifica dei requisiti

Al termine della fase di valutazione della documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione la Commissione procederà, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, ad effettuare, attraverso un meccanismo casuale automatico disponibile sul sistema (art. 295, comma 4, del Regolamento), il sorteggio di un numero di concorrenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione richiesti nel bando di gara.

Ai fini della suddetta comprova si procederà a richiedere ai concorrenti sorteggiati, mediante lo strumento della messaggistica della RDO on line, la presentazione, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, della seguente documentazione:

- 1) quanto al requisito di cui al punto III.2.2) lettera A) del bando di gara, certificato di iscrizione al Registro o Albo;



2) quanto al requisito di cui al punto III.2.3) lettera A), attestazione della prestazione con l'indicazione dell'importo, delle date e del destinatario, pubblico o privato, e dei servizi effettuati:

- se trattasi di servizio prestato a favore di amministrazione o ente pubblico, certificato rilasciato e vistato dall'amministrazione o dall'ente medesimo;
- se trattasi di servizio prestato a privato, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione dei contratti e delle relative fatture emesse.

Coni servizi si riserva la facoltà di procedere alla verifica in ordine, al possesso dei requisiti sopra elencati, tramite la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP.

Qualora la predetta documentazione non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà secondo quanto previsto all'art. 48, comma 1, del Codice.

14.5. Verifica di anomalia delle offerte

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 86, comma 1, del Codice, e comunque nel caso in cui Coni Servizi intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 86, comma 3, verranno sottoposte a verifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice, Coni Servizi si riserva la facoltà di procedere, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5.

Nel caso in cui l'offerta prodotta dal concorrente primo in graduatoria provvisoria, fermo restando il disposto dell'art. 86, comma 3, del Codice, risulti anormalmente bassa, secondo quanto precedentemente indicato, si procederà, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice, procedendo in primo luogo all'esame dei giustificativi prodotti dal concorrente stesso a corredo dell'offerta economica.


Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano gli artt. 86, 87 e 88 del Codice e l'art. 121 del Regolamento.

Disposta l'eventuale esclusione si procederà con lo scorrimento della graduatoria

14.6. Aggiudicazione e adempimenti per l'aggiudicatario

Con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Coni Servizi, utilizzando lo strumento della messaggistica della RDO on line, entro 15 giorni dalla richiesta, la seguente documentazione:

- 1) se non già prodotta in fase di partecipazione, **Scheda comunicazione conto dedicato e Scheda anagrafica fornitore** (necessarie per assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore;
- 2) se non già sorteggiato ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, la documentazione elencata al precedente paragrafo 14.4;
- 3) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.
- 4) La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le stesse modalità previste per la fideiussione provvisoria;



- 5) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato tecnico
- 6) in caso di raggruppamento temporaneo costituito, se non già prodotta in fase di partecipazione, copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nell'Allegato A;
- 7) in caso di consorzio ordinario costituito, se non già prodotta in fase di partecipazione, atto costitutivo del consorzio;
- 8) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. n. 633/72;
- 9) ogni altro documento ritenuto utile ai fini della stipula.

Coni Servizi procederà secondo quanto previsto all'art. 38, comma 3, del Codice.

Con riferimento alla documentazione richiesta al precedente punto 2, Coni servizi si riserva la facoltà di procedere alla verifica, in ordine al possesso dei requisiti speciali prescritti nel bando di gara, tramite la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - BDNCP.

Scaduto il termine sopra menzionato, Coni Servizi verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Coni Servizi si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel bando di gara, pertanto, nel caso in cui il concorrente non risulti in possesso dei requisiti prescritti Coni Servizi procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Qualora la documentazione di cui al precedente punto 2 non venga fornita, ovvero qualora il possesso dei requisiti speciali prescritti nel bando di gara non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà secondo quanto previsto all'art. 48, comma 1, del Codice.

Fermo restando quanto sopra previsto, Coni Servizi potrà rivalersi sulla garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario cui è stata revocata l'aggiudicazione, procedendo all'incameramento della stessa.

In caso di revoca dell'aggiudicazione Coni Servizi potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.


14.7. Stipula del contratto

Come previsto dall'art. 11 del Codice, decorsi i termini di legge, ricevuta la documentazione richiesta all'aggiudicatario, ed effettuati i controlli d'ufficio, si procederà alla sottoscrizione del relativo contratto.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

15. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.



E' facoltà di Coni Servizi di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Coni Servizi si riserva la possibilità di avviare con il Concorrente una fase di affinamento dell'offerta presentata.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, salvo proroghe richieste da Coni Servizi.

Coni Servizi si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

L'offerta presentata non è impegnativa per Coni Servizi. Qualsiasi impegno si intende assunto tra le parti unicamente con la formalizzazione del contratto.

Nel caso in cui l'Impresa risultata miglior offerente rinunci all'assegnazione dell'appalto, Coni Servizi si riserva di incamerare la garanzia provvisoria e la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziarie per il ristoro degli eventuali danni subiti.

Coni Servizi si riserva in qualunque momento il diritto di non dare inizio alla gara, sospenderla o revocarla. In tal caso Coni servizi provvederà a comunicare la decisione a tutti i concorrenti. In tale evenienza i concorrenti non avranno nulla a pretendere.

L'espletamento della procedura di gara non costituisce per Coni Servizi obbligo di affidamento del servizio, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l'aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell'offerta.

Coni Servizi non rimborserà alcuna spesa, anche in caso di annullamento.

Tutte le spese relative alla preparazione ed alla presentazione dell'offerta sono a carico del concorrente.

16. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

17. Trattamento dei dati personali

Si rimanda all'apposita sezione del Portale fornitori ed a quanto previsto dal presente documento.

Si precisa che:

- per le finalità connesse all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto da parte di Coni Servizi, i dati personali saranno trattati, in qualità di titolare autonomo, da BravoSolution;
- per le eventuali attività di Audit, i dati personali forniti dall'interessato saranno comunicati a qualificati soggetti terzi, appositamente incaricati da Coni Servizi, che opereranno in qualità di Responsabili esterni del trattamento.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

(Alberto Miglietta)

